



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario

Ufficio II – Sanità Animale ed anagrafi: profilassi pianificate e
zoonosi, anagrafi degli animali


Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGSA

0000411-P-13/01/2010

I.1.a.e/2010/2



57869861

Assessorati regionali alla sanità
Servizi veterinari
Loro sedi

Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Loro sedi

Centro nazionale di referenza
Per l'epidemiologia

Centro nazionale di referenza
per le Salmonellosi

Centro nazionale di referenza
Per l'antibioticoresistenza

Ufficio III
Dir. Gen. Sicurezza alimenti
Sede

OGGETTO: Attuazione programma di controllo delle salmonellosi da *S. Enteritidis* e *Typhimurium* nelle ovaiole della specie *Gallus Gallus* – anno 2010

Con Decisione della Commissione 2009/883 del 26 novembre 2009 è stato approvato il piano in oggetto per l'anno 2010 e fissato il livello di contributo finanziario della Comunità Europea.

Si evidenzia che tale approvazione ai sensi della decisione 90/424/CEE e successive modifiche ed integrazioni, comporta un debito informativo nei confronti dell'Unione Europea.

Il piano, già entrato in vigore il 1° gennaio 2008 e della durata di tre anni, viene modulato annualmente secondo i risultati raggiunti e pertanto si ritiene indispensabile fornire, allegato alla presente, a codesti Assessorati e a codesti Istituti Zooprofilattici il documento di lavoro aggiornato con invito a prenderne attenta visione e a darne la massima diffusione possibile.

In accordo a quanto stabilito dal Regolamento 1168/2006, il piano ha l'obiettivo di ridurre entro il 31 dicembre 2010 la prevalenza di infezione da *Salmonella Enteritidis* e *Typhimurium* dall'8% (prevalenza iniziale stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2004/665) al 7,2% nel primo anno, dal 7,2% al 6,5% nel secondo anno e dal 6,5% a meno del 6% nel terzo anno (2010).

I risultati dell'applicazione del programma 2008, trasmessi alla Commissione europea, indicano una prevalenza del 6,6%.

Il piano nazionale, tra le misure da mettere in atto in caso di riscontro di positività, prevede il vincolo sanitario degli animali, l'abbattimento e la distruzione ai sensi del regolamento 1774/2002/CE o, in alternativa, la macellazione.

Se l'Autorità Sanitaria competente per territorio dispone la macellazione del branco infetto, ai sensi della normativa europea ed in particolare del Regolamento (CE) 2160/2003 e successive modifiche ed integrazioni, la macellazione stessa e il successivo trattamento delle carcasse saranno effettuate conformemente alla legislazione vigente sull'igiene e la sicurezza alimentare.

La scheda di accompagnamento dei campioni, da compilare al momento del prelievo nell'ambito del piano in oggetto, *aggiornata rispetto alle esigenze legate all'applicazione del programma 2010* è disponibile sul sito www.zoonosi.izs.it scegliendo Piani Nazionali Salmonellosi, *Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole della specie Gallus gallus* a partire da gennaio 2010.

E' possibile stampare la scheda stessa con la parte anagrafica dell'allevamento precompilata con i dati presenti in BDN.

Si invitano quindi le SSLL, nell'eventualità del *riscontro di difformità* tra i dati dell'allevamento in cui è stato effettuato il campione e quelli registrati in BDN, ad aggiornare le registrazioni nella BDN stessa.

I dati relativi ai controlli ufficiali effettuati, agli esiti degli stessi e alla gestione dei focolai, in caso di riscontro di positività, sono registrati, a cura dell'Autorità Competente locale, nel sistema informativo dei piani al sito sopra menzionato.

Nel sottolineare che i dati in tal modo registrati saranno utilizzati per trasmettere alla Comunità Europea ad all'EFSA le rendicontazioni periodiche sanitarie e finanziarie, si richiama l'attenzione sulla necessità di effettuare la registrazione di tutte le informazioni nel modo più accurato e completo possibile in maniera tale che le rendicontazioni inviate siano rispondenti alle attività di controllo realmente effettuate nelle diverse Regioni e Province autonome.


Il caricamento dei dati nel sistema informativo deve essere effettuato con periodicità trimestrale e completato entro il 15 marzo 2011 per permettere a questo Ministero la valutazione e l'inoltro dei dati nazionali alla Commissione Europea nei tempi previsti dalla normativa.


Per la migliore riuscita del Piano, si invita ad una attenta visione e diffusione del protocollo allegato ed a considerare l'importanza che assume l'indagine epidemiologica nel contesto.

Questa Direzione Generale ed il Centro di referenza nazionale per le Salmonellosi restano a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

IL DIRETTORE GENERALE

Gaetana Ferri



Donatella Capuano
Anna Sorgente


**Piano nazionale di controllo di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium,
nelle galline ovaiole della specie *Gallus gallus***

Approvato con Decisione 2009/883/CE

Anno 2008-2010

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Questo programma di controllo nazionale è stato presentato alla Commissione per l'approvazione in accordo a quanto stabilito dall'articolo 5 del Regolamento (CE) 2160/2003. Questo programma si propone di ridurre nel territorio nazionale la prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole. In accordo a quanto stabilito dal Regolamento CE 1168/2006, poiché la prevalenza di *S. Enteritidis* e Typhimurium stimata sulla base dei criteri previsti dalla Decisione 2004/665/CE, è risultata pari all'8%, questo programma ha l'obiettivo di ridurre la prevalenza di infezione da *S. Enteritidis* e Typhimurium del 10% ogni anno, per i tre anni di applicazione. Il programma si basa sullo schema di monitoraggio stabilito dal Regolamento (CE) 1168/2006, che prevede campionamenti da effettuarsi su iniziativa dell'allevatore (autocontrollo) e controlli ufficiali da eseguirsi presso l'azienda. Le misure di controllo consistono nell'abbattimento o nella macellazione dei gruppi risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o Typhimurium e nella vaccinazione degli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava nel precedente ciclo un gruppo risultato positivo per *S. Enteritidis* e/o Typhimurium.

Obiettivi prefissati

Le infezioni da salmonella rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola, uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. I più recenti atti normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare (Libro Bianco, Regolamento 178/2002) individuano nel controllo di filiera l'approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria un punto cardine per la sorveglianza e il controllo. Il Regolamento (CE) 2160/2003 stabilisce che deve essere fissato un obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di salmonella nelle galline ovaiole e conseguentemente identifica la necessità di disporre di dati comparabili di prevalenza nei Paesi membri. A questo scopo è stato effettuato uno specifico studio per stimare la prevalenza di *Salmonella* spp. nelle galline ovaiole: gli obiettivi, i criteri di campionamento, i metodi diagnostici, come pure la raccolta, validazione e divulgazione dei dati, e la tempistica di questo studio, sono specificati nella Decisione 2004/665/CE. In Italia la prevalenza di *S. Enteritidis* e Typhimurium stimata sulla base dei criteri definiti dalla Decisione 2004/665/CE è risultata pari a 8.1% (95% IC 5.8-11.3). L'obiettivo comunitario di riduzione della prevalenza di *Salmonella* Enteritidis e Typhimurium nelle galline ovaiole adulte della specie *Gallus gallus* in accordo a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 1168/2006 deve essere una riduzione percentuale minima annuale di gruppi positivi di almeno il 10% se la prevalenza stimata nel precedente anno risultava inferiore al 10%. L'obiettivo di questo programma è quindi di ridurre la prevalenza dall'8% al 7.2% nel primo anno; dal 7.2 % al 6.5% nel secondo anno e dal 6.5% a meno del 6% nel terzo anno.

MISURE DEL PROGRAMMA

Il piano avrà durata triennale: 2008-2010

Le misure di controllo previste sono:

- il campionamento,
- l'abbattimento dei capi positivi,
- la macellazione dei capi positivi,
- la vaccinazione.

La vaccinazione dei gruppi di galline ovaiole per il controllo delle salmonelle zoonotiche non è obbligatorio in ottemperanza al Regolamento (CE) 1177/2006, ma consentito, con l'eccezione dell'uso di vaccini vivi non distinguibili dai ceppi di campo. La vaccinazione è obbligatoria quale

misura di controllo prevista nel presente piano per gli animali utilizzati per ripopolare un capannone che ospitava durante il ciclo precedente un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *Typhimurium*; in ogni caso l'uso di vaccini vivi è vietato nelle galline ovaiole in fase di deposizione.

L'uso di antibiotici per il controllo delle salmonelle nelle galline ovaiole è vietato ma può essere consentito in deroga e a seguito dell'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente e sotto la supervisione del Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi in circostanze eccezionali come riportato nel Regolamento (CE) 1177/2006.

AUTORITA' COMPETENTE E LABORATORIO DI RIFERIMENTO

Il Ministero della Salute è l'Autorità centrale responsabile del controllo e del coordinamento del piano di controllo sanitario. A livello periferico le Regioni, attraverso i Servizi Veterinari, sono responsabili dell'applicazione del programma.

Il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi è istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (D.M. 4 ottobre 1999).

Secondo quanto definito dal Regolamento (CE) 2160/2003 le indagini di laboratorio condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono eseguite dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, accreditati in accordo alla ISO 17025. I laboratori privati che eseguono le analisi nell'ambito dei piani di autocontrollo devono anch'essi essere accreditati allo stesso modo.

I test di conferma devono essere effettuati dal Centro di Referenza Nazionale

AREE GEOGRAFICHE ED AMMINISTRATIVE COINVOLTE NEL PROGRAMMA

Il programma interessa tutto il territorio nazionale.

BASE NORMATIVA

Norme comunitarie

- **Decisione 90/638/CEE** del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali
- **Regolamento (CE) n° 2160/2003** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
- **Direttiva 2003/99/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della Decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la Direttiva 92/117/CEE del Consiglio
- **Decisione 2004/450/CE** della Commissione, del 24 aprile 2004, che stabilisce requisiti uniformi per il contenuto delle domande di finanziamenti comunitari destinati a programmi di eradicazione, sorveglianza e controllo delle malattie animali
- **Decisione 2004/665/EC** della Commissione, del 22 settembre 2004, relativa a uno studio di riferimento sulla diffusione della Salmonella fra gli esemplari ovaiole di *Gallus gallus*
- **Regolamento (CE) n° 1003/2005 della Commissione**, del 30 giugno 2005, che applica il Regolamento (CE) n° 2160/2003 per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* e modifica il Regolamento (CE) n° 2160/2003
- **Regolamento (EC) n° 1168/2006**, del 31 luglio 2006, che applica il Regolamento (CE) n° 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo

comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di salmonella nelle ovaiole di *Gallus gallus* e modifica il Regolamento CE n. 1003/2005

- **Decisione 2006/965/CE** del Consiglio del 19 novembre 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario
- **Regolamento (CE) n° 1177/2006**, del 1 agosto 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni per l'impiego di metodi di controllo specifici nel quadro dei programmi nazionali per il controllo della salmonella nel pollame
- **Regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione**, del 23 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/696/CE per quanto concerne l'immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella
- **Decisione 2007/848/CE** della Commissione, del 11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie *Gallus gallus*
- **Decisione 2008/425/CE** della Commissione del 25 aprile 2008, che stabilisce requisiti uniformi per la presentazione da parte degli Stati membri dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi in vista di un finanziamento comunitario

Norme nazionali

- **DM 4 Ottobre 1999**, Centri di referenza nazionali nel settore veterinario
- **DPR n. 587 del 3 marzo 1993**: regolamento recante attuazione della Direttiva 90/539/CE relativa alle norme di polizia veterinaria per gli scambi intercomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova
- **Circolare n.1 del Ministero della salute del 12 gennaio 1995**: piano nazionale di controllo ai fini del riconoscimento degli stabilimenti per gli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova. Criteri applicativi
- **Ordinanza del Ministero della Salute del 26 agosto 2005** e successive modifiche ed integrazioni sulle misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse nei volatili da cortile
- **Decreto Legislativo n° 191 del 4 aprile 2006** che attua la direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici

Norme relative agli alimenti per animali

- **Regolamento CE n° 183/2005**, del 12 gennaio 2005, che definisce i requisiti per l'igiene dei mangimi
- Piano Nazionale 2009-2011 di vigilanza e controllo sanitario sull'alimentazione degli animali (PNAA 2009-2011)

LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI

In accordo all'art. 1 dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 è obbligatoria la registrazione degli allevamenti avicoli al di sopra dei 250 capi nella Banca Dati Nazionale (BDN). Le Regioni, tramite i Servizi Veterinari Locali, sono responsabili della registrazione degli allevamenti avicoli in BDN e di qualsiasi modifica sopravvenuta (apertura e chiusura, variazione della ragione sociale) relativa agli allevamenti stessi e agli incubatoi nell'area di competenza. Al proprietario o detentore degli animali spetta il compito di comunicare alla BDN i dati riguardanti la consistenza dell'allevamento.

NORME DI BIOSICUREZZA

I Servizi Veterinari, con la frequenza stabilita a livello regionale, devono verificare la corretta applicazione delle misure di biosicurezza definite dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 agosto 2005 e le successive modifiche ed integrazioni.

PIANO DI AUTOCONTROLLO

Il proprietario dello stabilimento dovrà redigere il proprio piano di autocontrollo aziendale, che dovrà contenere indicazioni almeno in merito a:

- dati anagrafici dell'azienda, veterinario responsabile del piano di autocontrollo;
- struttura e descrizione dell'allevamento;
- applicazione delle misure di biosicurezza;
- informazioni sul mangime comprendenti garanzie microbiologiche richieste al produttore ed analisi microbiologiche effettuate in autocontrollo;
- piano di campionamento per la ricerca di *Salmonella* spp.;
- indicazione del laboratorio che esegue le analisi e dei metodi utilizzati;
- gestione delle positività.

Il piano di autocontrollo deve essere presentato all'Autorità competente, che provvederà alla sua approvazione, previa eventuale richiesta di modifiche o integrazioni; copia del piano di autocontrollo approvata dovrà essere conservata sia dall'Autorità competente che dal proprietario dello stabilimento.

CONTROLLO DELLA MALATTIA

1) Oggetto del campionamento

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di galline ovaiole adulte della specie *Gallus gallus* così come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (CE) n°2160/2003. Devono essere inclusi tutti gli allevamenti con più di 250 capi.

2) Monitoraggio nei gruppi di galline ovaiole

2.1 Frequenza e modalità di campionamento

I gruppi di galline ovaiole devono essere sottoposti a campionamento sia nell'ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti nell'ambito dell'attività ufficiale, secondo le seguenti istruzioni.

Il **campionamento in autocontrollo** dovrà essere effettuato almeno:

(a) nei gruppi di galline ovaiole adulte almeno ogni 15 settimane, a partire da quando le galline ovaiole hanno un'età di 24 ± 2 settimane.

Inoltre il campionamento dovrà essere effettuato:

(b) sui pulcini di un giorno all'arrivo

(c) nei gruppi di animali due settimane prima dell'entrata in deposizione.

Il **campionamento ufficiale** dovrà avvenire almeno:

(a) in un gruppo per anno per azienda in aziende con almeno 1000 capi. Questo campionamento deve avvenire non prima di 9 settimane dalla data prevista di macellazione del gruppo. Nel caso non

siano presenti gruppi di questa età, il campionamento ufficiale di routine deve essere comunque eseguito in un gruppo per anno per azienda con almeno 1000 capi, nel gruppo di animali più vicino all'età di macellazione.

(b) in animali di età di 24 ± 2 settimane per i gruppi ospitati in capannoni in cui erano alloggiati animali risultati positivi per *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* durante il ciclo precedente;

(c) in ogni caso di sospetta infezione da *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di indagine epidemiologica in corso di focolaio di tossinfezione alimentare in ottemperanza all'art. 8 della Direttiva 2003/99/CE

(d) in tutti gli altri gruppi della stessa azienda nel caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* in un gruppo dell'azienda

(e) in tutti i casi in cui l'Autorità Competente lo consideri opportuno

(f) in caso di isolamento di *S. Enteritidis* o *Typhimurium* a seguito di un campionamento in autocontrollo o a seguito di campionamento ufficiale di routine, potrà essere effettuato un campionamento ufficiale di conferma, conformemente al Reg. 1237/2007, Annex 1, D, 4 (b); in questo caso devono essere prelevati 5 paia di soprascarpe, e 2 campioni di polvere per ciascuna gruppo risultato positivo (l'analisi deve essere eseguita dal Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi). L'Autorità competente deve inoltre verificare che non siano stati impiegati antimicrobici tali da poter inficiare il risultato delle analisi.

Un campionamento ufficiale può sostituire un campionamento in autocontrollo.

Il campionamento di mangime deve essere eseguito in accordo a quanto previsto dal PNAA 2009-2011 e comunque ogni qualvolta il Servizio Veterinario lo consideri opportuno.

2.2 Protocollo di campionamento

Al fine di ottimizzare la sensibilità del campionamento, devono essere prelevati sia materiale fecale che ambientale come di seguito descritto nei punti (a) e (b).

(a) Nei gruppi in gabbia devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno, eventualmente dopo aver fatto azionare il sistema di rimozione della pollina per qualche minuto; nel caso in cui non siano presenti sistemi di rimozione della pollina devono essere prelevati due pool di feci fresche di 150 grammi l'uno da 60 posti diversi nelle fosse di deiezione al di sotto delle gabbie.

(b) nei gruppi allevati a terra devono essere prelevate le feci utilizzando due paia di sovrascarpe.

In caso di campione ufficiale l'Autorità Competente dovrà inoltre procedere a raccogliere in un contenitore da 100 ml almeno 50 grammi di polvere da luoghi del capannone particolarmente polverosi. Se la polvere non è presente in quantità sufficiente dovrà essere prelevato un ulteriore campione da 150 grammi di feci fresche o un ulteriore paio di sovrascarpe.

Nel caso di campionamento ai punti 2.1(b), (c) e (d), l'Autorità Competente dovrà provvedere ad effettuare ulteriori indagini, se ritenuto appropriato, a garanzia che il gruppo campionato non sia stato sottoposto a trattamento con antimicrobici tale da poter inficiare il risultato dell'analisi.

Se non è stata identificata la presenza di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* ma viene accertato l'uso di antimicrobici o inibitori di crescita batterica il gruppo deve essere considerato positivo ai fini della valutazione del raggiungimento dell'obiettivo comunitario.

3) Esame dei campioni

3.1 Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni devono essere inviati per posta celere o tramite corriere ai laboratori di analisi (di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) 2160/2003) lo stesso giorno del campionamento. Presso il laboratorio i campioni devono essere conservati a temperatura di refrigerazione fino all'analisi, che deve essere in ogni caso effettuata entro 48 ore dal ricevimento.

3.1.1 Campioni di sovrascarpe

- (a) le due paia di sovrascarpe devono essere rimosse con cura dai rispettivi contenitori per non perdere del materiale fecale e poste entrambe in un unico contenitore in cui verranno addizionati 225 ml di Acqua Peptonata Tamponata (APT) a temperatura ambiente
- (b) il campione deve essere agitato in modo tale che l'APT venga a contatto con tutta la massa fecale e successivamente analizzato seguendo il metodo descritto al punto 3.2
- (c) in caso di campionamento di conferma ciascun campione deve essere analizzato individualmente.

3.1.2 Altro materiale fecale e campioni di polvere

- (a) le feci prelevate devono essere raggruppate in un unico pool e omogenate accuratamente; un sub campione da 25 grammi deve essere prelevato per l'analisi
- (b) al sub-campione da 25 grammi devono essere addizionati 225 ml di APT a temperatura ambiente
- (c) l'analisi del campione deve avvenire come descritto al punto 3.2.

Ciascun campione di polvere va analizzato separatamente secondo le seguenti indicazioni:

- (a) aggiungere ad ogni campione di polvere la stessa quantità di APT a temperatura ambiente e agitare delicatamente
- (b) lasciar riposare per 10-15 minuti
- (c) agitare delicatamente e successivamente prelevare 50 g della miscela costituita dal campione mescolato all'APT e aggiungere altri 200 ml di APT a temperatura ambiente
- (d) procedere con l'analisi seguendo il metodo descritto al punto 3.2

3.2 Metodo d'indagine

Utilizzare il metodo raccomandato dal Laboratorio Comunitario di Referenza per le Salmonelle di Bilthoven, Olanda; il metodo è descritto nella ISO 6579:2002/Amd1:2007 e prevede l'utilizzo di un terreno semisolido (MSRV) come unico terreno di arricchimento selettivo.

3.3 Sierotipizzazione, fagotipizzazione e analisi del profilo di antibiotico resistenza

Per ogni campione positivo almeno una colonia sospetta dovrà essere sottoposta a identificazione biochimica e tipizzazione sierologica completa. La tipizzazione sierologica verrà eseguita seguendo lo schema di Kauffmann-White presso i laboratori che partecipano regolarmente al circuito interlaboratorio organizzato dal Centro di Referenza Nazionale.

Tutti i ceppi verranno successivamente inviati al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi, che provvederà ad allestire la collezione ed a sottoporre a tipizzazione fagica i ceppi di *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium* secondo la metodica elaborata dall'HPA di Londra (UK).

I risultati della tipizzazione fagica verranno inviati ai laboratori che hanno eseguito l'isolamento e la tipizzazione sierologica.

I ceppi conservati presso il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi saranno a disposizione del Centro di Referenza Nazionale per l'Antibioticoresistenza per l'analisi del profilo di antibiotico resistenza.

3.4 Metodi alternativi

Relativamente ai campioni eseguiti in autocontrollo, possono essere utilizzati metodi di analisi diversi da quello descritto al punto 3 come da articolo 11 del Regolamento (CE) 882/2004, se validati in accordo con EN/ISO 16140/2003.

NOTIFICA DELLA MALATTIA

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo dovrà essere notificato tempestivamente all'Unità Sanitaria Locale.

L'isolamento di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium* a seguito di accertamenti eseguiti dall'Autorità Competente dovrà essere notificato tempestivamente via fax direttamente al Servizio Veterinario Regionale. Inoltre dovranno essere inviati al Servizio Veterinario Regionale e al Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi gli esiti delle indagini epidemiologiche svolte e una relazione sintetica relativa alle misure sanitarie messe in atto in caso di isolamento di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*.

MISURE DA INTRAPRENDERE IN CASO DI RISCONTRO POSITIVO

Qualora venga isolata in un gruppo di galline ovaiole una salmonella non appartenente ai sierotipi *S. Enteritidis* e *S. Typhimurium*, il Servizio Veterinario di competenza deve condurre un'indagine epidemiologica.

Nel caso in cui venga accertata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* devono essere applicate le seguenti misure:

1. se viene riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, il proprietario dello stabilimento o il veterinario aziendale deve dare immediata comunicazione al Servizio Veterinario. Dopo la notifica il Servizio Veterinario deve applicare i controlli necessari per confermare l'isolamento.
2. se viene riscontrata la presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* a seguito di campionamento ufficiale, gli animali devono essere posti sotto vincolo sanitario, abbattuti e distrutti in accordo a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1774/2000, o in alternativa possono essere destinati alla macellazione. Se il gruppo di animali è di provenienza estera, il Servizio Veterinario che ha eseguito i controlli deve dare immediata comunicazione dell'esito dell'accertamento microbiologico al Ministero della Salute e al Servizio Veterinario Regionale, trasmettendo tutti i dati relativi al gruppo di animali e segnalando se intende eliminare gli animali oppure inviarli alla macellazione.
In seguito al riscontro di positività il Servizio Veterinario, in collaborazione con il proprietario dello stabilimento e del veterinario aziendale, deve eseguire un'accurata indagine epidemiologica.
3. Se la positività a *S. Enteritidis* o *Typhimurium* è riscontrata in galline ovaiole in fase di deposizione, a seguito di accertamenti eseguiti in autocontrollo, fino a verifica ufficiale della presenza di *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, le uova devono essere distrutte o trattate termicamente.
Inoltre opportune misure sanitarie devono essere intraprese in azienda al fine di evitare o comunque limitare il diffondersi dell'infezione o contaminazione.
4. Se la positività a *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium* è riscontrata in galline ovaiole che producono uova destinate ad essere pastorizzate, il gruppo degli animali positivi possono essere macellati alla fine del ciclo di produzione.
In ogni caso opportune misure sanitarie devono essere intraprese in azienda al fine di evitare o comunque limitare il diffondersi dell'infezione o contaminazione.

5. Dopo la macellazione o distruzione di un gruppo positivo per *S. Enteritidis* o *S. Typhimurium*, il capannone che ospitava il gruppo positivo deve essere ripopolato solo con animali vaccinati e comunque solo dopo aver applicato quanto previsto dal capitolo disinfezione degli ambienti.

DISINFEZIONI DEGLI AMBIENTI

I capannoni presso i quali erano stabulati gli animali positivi per *S. Enteritidis* e/o *S. Typhimurium* devono essere sottoposti ad un'accurata disinfezione e disinfestazione, effettuate sotto controllo ufficiale. L'avvenuta decontaminazione dovrà essere confermata da un controllo microbiologico ambientale da effettuarsi almeno 10 giorni prima dell'immissione dei nuovi gruppi.

INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Il Servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio avvia l'indagine epidemiologica nell'allevamento fin dal primo isolamento di Salmonelle.

L'indagine epidemiologica è volta a:

- a) determinare le possibili origini e vie di diffusione della malattia, attraverso l'esame delle movimentazioni in entrata ed uscita degli animali, alimenti, attrezzature;
- b) indagare se sono state infettate altri allevamenti correlati a quello positivo;
- c) verificare l'idoneità delle misure di biosicurezza presenti;
- d) raccogliere informazioni relative: 1. ad eventuali vaccinazioni (con indicazione del tipo di vaccino utilizzato); 2. eventuali trattamenti terapeutici effettuati negli ultimi quindici giorni (con indicazione dei farmaci utilizzati)

Durante l'indagine potranno essere prelevati campioni di mangime con l'obiettivo di chiarirne il ruolo nell'ingresso/diffusione delle salmonelle.

QUALIFICHE SANITARIE UFFICIALI DELLE AZIENDE

Un allevamento è accreditato se è stato sottoposto ad un controllo ufficiale con le modalità previste dal presente programma e se tale controllo ha dato esito negativo. Devono inoltre essere garantiti i campionamenti in autocontrollo, secondo i quali tutti i gruppi sono stati sottoposti ad almeno un controllo con risultato negativo.

L'accreditamento è mantenuto fino a che ulteriori controlli non facciano sospettare la presenza di salmonella in allevamento e a condizione che il veterinario ufficiale constati che nell'allevamento sono presenti i requisiti strutturali minimi.

L'accreditamento è sospeso nel caso in cui si manifesti una positività per *Salmonella* spp. La revoca sarà mantenuta fino alla conferma ufficiale della tipizzazione.

Se il campione analizzato confermerà la presenza di *S. Enteritidis* e/o *Typhimurium*, l'accreditamento sarà revocato e il gruppo positivo verrà abbattuto e distrutto oppure inviato alla macellazione in vincolo sanitario.

L'allevamento riacquisterà l'accreditamento a seguito di un controllo ufficiale negativo effettuato su tutti i gruppi della stessa azienda.

RISULTATI E REPORTISTICA

Nel sistema informativo dei programmi di controllo delle salmonellosi zoonotiche, **con frequenza almeno trimestrale**, devono essere registrati i dati relativi ai singoli controlli: la registrazione dei controlli ufficiali sarà effettuata dai Servizi Veterinari responsabili degli stessi; la registrazione dei campionamenti in autocontrollo è effettuata dall'allevatore o da persona da lui specificatamente incaricata.

In caso di riscontro di positività saranno registrati anche i dati relativi alla gestione del focolaio.

Un gruppo di ovaiole è considerato positivo quando viene riscontrata la presenza di sierotipi rilevanti, ad esclusione di ceppi vaccinali, in uno o più campioni, anche se la positività è riscontrata solo nella polvere.

I gruppi positivi devono essere conteggiati una sola volta per ciclo indipendentemente dal numero effettivo di campionamenti effettuati.

La rendicontazione quindi comprenderà:

- a) il numero totale di gruppi di galline ovaiole presenti e quelli testati, suddivisi per le diverse tipologie di campionamento riportate al punto 2.1;
- b) il numero totale di gruppi di positivi ed i risultati delle analisi per ogni tipologia di campionamento riportata al punto 2.1;
- c) tutti i sierotipi di Salmonella isolati (anche se diversi da Enteritidis e Typhimurium) e il numero di gruppi positivi per ciascun sierotipo;
- d) una nota esplicativa sui risultati, in particolare per quanto riguarda i casi particolari.

INDENNITA' DI ABBATTIMENTO

Ai sensi dell'art.2 comma 4 della L.218/88 per gli animali abbattuti e distrutti è concessa al proprietario un'indennità pari al 100% del valore del mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animale della stessa specie e categoria secondo i criteri stabiliti dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

Qualora l'autorità sanitaria competente disponga la distruzione di attrezzature fisse e/o mobili, (se non sono adeguatamente disinfettabili), di mangimi o prodotti agricoli contaminati, al proprietario è concessa un'indennità pari all'80% del valore attribuito in sede di stesura del verbale di distruzione.

Ai sensi dell'art. 2 comma 5, qualora venga consentito l'utilizzo delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista secondo le indicazioni riportate nel paragrafo precedente, viene detratto l'importo ricavato dall'utilizzo delle carni.

L'ammontare dell'indennità di abbattimento è determinata in base all'età degli animali alla data della notifica ufficiale dell'abbattimento da parte dell'autorità sanitaria competente.

Il costo del vaccino utilizzato per gli animali che andranno a ripopolare il capannone nel quale precedentemente era stato identificato un gruppo positivo verrà rimborsato al nostro Paese dalla Commissione Europea e quindi dovrà essere rendicontato.